

Codice A1706B

D.D. 26 maggio 2022, n. 435

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.2.1, Azione 2: "Piattaforma tenologica bioeconomia". Definizione dell'entità della riduzione del sostegno in caso di mancato rispetto degli impegni stabiliti nel Bando 1/2021 approvato con DD n. 212 del 9/03/2021.**



**ATTO DD 435/A1706B/2022**

**DEL 26/05/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**OGGETTO:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR) - Misura 16 – Operazione 16.2.1, Azione 2: “Piattaforma tenologica bioeconomia”. Definizione dell’entità della riduzione del sostegno in caso di mancato rispetto degli impegni stabiliti nel Bando 1/2021 approvato con DD n. 212 del 9/03/2021.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 istituisce il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11.3.2014, integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.12.2020 ha prorogato il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2022;
- con D.G.R. n. 25 - 2950 del 05 marzo 2021, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni attuative e i criteri per l’applicazione dell’Operazione 16.2.1 “Attuazione di progetti pilota - Azione

2 Piattaforma tecnologica bioeconomia";

- la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022, notificate il 25 agosto 2021 e in versione definitiva il 16 settembre 2021.

Visto che il testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte attualmente in vigore, approvato con decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepito con DGR n. 30-4264 del 03/12/2021, contempla, tra l'altro, la Misura 16 - Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" – Operazione 16.2.1 "Attuazione di progetti pilota - Azione 2 Piattaforma tecnologica bioeconomia".

Visto che con D.D. n. 212 del 09 marzo 2021, il Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha approvato il Bando 1/2021 per la presentazione delle domande di sostegno nell'ambito della citata Operazione.

Dato atto che il Paragrafo 24 del Bando 1/2021, relativo agli impegni sottoscritti dal Capofila e da tutti i partecipanti al gruppo di cooperazione, stabilisce che il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di sostegno, la conseguente non erogazione del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca invece una riduzione dell'importo e la decadenza parziale della domanda di sostegno.

Dato atto, altresì, che il paragrafo 24 del Bando specifica che, in caso di mancato rispetto degli impegni accessori, l'entità della riduzione del sostegno è definita con successivo provvedimento del Responsabile del Settore competente in applicazione del Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35 e applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA.

Vista la DD. n. 349 del 29/4/2022, integrata dalla DD. n. 361 del 04.05.2022, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno, sono stati ammessi a finanziamento 12 progetti pilota ed è stato prorogato al 30/9/2023 il termine ultimo per la conclusione delle attività, posticipando conseguentemente al 30/11/2023 il termine ultimo previsto al Paragrafo 29.3 del Bando per la presentazione della domanda di saldo.

Vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all' OPR;

vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 16.2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto l'art. 35 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) n. 2588 del 10 marzo 2020 attuativo del Reg. 640/14;

visto il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA;

viste le disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 16.2.1, Azione 2 – “Piattaforma tecnologica bioeconomia”;

ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di tali disposizioni attuative ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo 24 del Bando n. 1/2021 approvato con D.D. n. 212 del 09 marzo 2021;

Dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."

*determina*

Nell'ambito del Bando n. 1/2021 relativo all'Operazione 16.2.1 Azione 2: “Piattaforma tecnologica bioeconomia” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Regione Piemonte (PSR), approvato con D.D. n. 212 del 09 marzo 2021 del Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

- di approvare, in attuazione dei paragrafi 24 e 31 del Bando, le disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 16.2.1, Azione 2 – “Piattaforma tecnologica bioeconomia”, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di comunicare tramite SIAP tali disposizioni attuative a tutti i beneficiari del Bando 1/2021 sull'Operazione 16.2.1, Azione 2 – “Piattaforma tecnologica bioeconomia”;

- di stabilire che tali disposizioni sono applicate alle domande di sostegno ammesse a finanziamento sul Bando 1/2021 dell'Operazione 16.2.1, Azione 2 a partire dal ricevimento della comunicazione tramite SIAP di cui al trattino precedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per  
l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Allegato

## ALLEGATO A

### **Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative all'Operazione 16.2.1, Azione 2 – “Piattaforma tecnologica bioeconomia”.**

#### **IMPEGNI**

Si tratta degli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni.

Pertanto gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

#### **Impegni essenziali Op. 16.2.1, Azione 2**

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(UE) 1306/2013 e s.m.i.;
- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi degli uffici del beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche e i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda di sostegno è respinta qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario (o a chi ne fa le veci). La domanda è altresì respinta qualora la medesima fattispecie riguardi un componente del Gruppo di cooperazione;
- allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti può comportare la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;
- dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
- divulgare i risultati secondo le modalità previste nel piano di divulgazione/comunicazione facente parte della proposta progettuale ammessa a finanziamento, in particolare attraverso la realizzazione di un sito web ai sensi del Paragrafo 25 del Bando;
- presentare la domanda di saldo del contributo ammesso entro il 30/11/2023;
- non stipulare accordi tra imprese, associazioni di imprese e altre pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti,

condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;

- non adottare pratiche che determinino uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo; in particolare a non adottare le seguenti pratiche: a) imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;
- per il Capofila, ripartire il contributo pubblico ricevuto tra i partecipanti del Gruppo di cooperazione secondo le modalità contenute nell'accordo di cooperazione;
- non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e i risultati del Progetto pilota per almeno 5 anni decorrenti dalla data del pagamento del saldo del contributo;
- (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) assumere tutti gli impegni essenziali previsti per la specifica misura attivata.

**Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di sostegno, la conseguente non erogazione del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**

### **Impegni accessori Op. 16.2.1, Azione 2**

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti e alla composizione del Gruppo di cooperazione;
- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al conto corrente di tutti i componenti del Gruppo di cooperazione, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- realizzare le attività indicate sulla base di quanto contenuto nel Progetto pilota ammesso a finanziamento e fatte salve le varianti autorizzate;
- realizzare le attività nei tempi prescritti, fatte salve le eventuali proroghe;
- presentare, nel corso dell'attuazione del progetto, tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
- mantenere e aggiornare il sito web di progetto secondo quanto previsto dal Paragrafo 25 del bando;
- adempiere agli oneri di informazione e comunicazione previsti al Paragrafo 26;
- presentare la domanda di saldo del contributo previsto entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione delle attività, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

- (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) assumere tutti gli impegni accessori previsti per la specifica misura attivata;
- (unicamente per il Capofila di un gruppo di cooperazione) indire almeno una riunione di coordinamento, ogni 6 mesi, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale e fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima.

**Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento.**

### **INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/ INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI**

L'articolo 20 (Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi) del DM n. 2588 del 20 marzo 2020 stabilisce - in accordo con i principi generali in materia di rifiuti e revoche, estese nella attuale programmazione dalle misure soggette al SIGC a tutte le misure del PSR - che in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati”.

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che “la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6”.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Al fine di identificare la percentuale di riduzione il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella tipo:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

**Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni o gruppi di impegni, i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato.**

## CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE PER VIOLAZIONE IMPEGNI ACCESSORI OP. 16.2.1, Azione 2

**Gruppo di impegni 1:** *“comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti e alla composizione del Gruppo di cooperazione”, “aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte” e “aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al conto corrente di tutti i componenti del Gruppo di cooperazione, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte”*

Tipo di controllo:  
documentale

Nota:  
Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è l'entità, misurata in relazione alla percentuale di partner (incluso il Capofila) che, al momento del controllo, risultano non essere in regola con gli impegni, secondo la legenda riportata sotto.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 1	Entità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

### Legenda

- Entità:
  - o Basso: le infrazioni rilevate riguardano un terzo o meno dei partner del GO
  - o Medio: le infrazioni rilevate riguardano da più di un terzo a due terzi dei partner del GO
  - o Alto: le infrazioni rilevate riguardano più dei due terzi dei partner del GO/progetto realizzato da un singolo operatore

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

Sì

Da effettuarsi entro 20 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo si attiva la sospensione del sostegno e della riduzione.

**Gruppo di impegni 2** “realizzare le attività indicate sulla base di quanto contenuto nel Progetto pilota ammesso a finanziamento e fatte salve le varianti autorizzate” e “realizzare le attività nei tempi prescritti, fatte salve le eventuali proroghe”

Tipo di controllo :  
visivo e documentale

Nota:

Data la natura degli impegni, l'unico parametro pertinente è la gravità, secondo la legenda riportata sotto.

L'infrazione non è tale se la difformità rispetto al progetto vigente, anche in termini temporali, era già stata evidenziata e discussa formalmente nell'ultima riunione di coordinamento semestrale del gruppo di cooperazione e oggetto di una successiva richiesta di variante ancora in fase di istruttoria o già approvata.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione del Gruppo di impegni 2	Gravità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

- Gravità:

- Basso: con riferimento al progetto vigente, vi sono attività non conformi in termini di prodotti ottenuti e/o in ritardo rispetto ai tempi previsti, comunque in misura inferiore al 30% del numero di attività previste;
- Medio: con riferimento al progetto vigente,  $\geq 30\%$  e  $< 50\%$  del numero di attività previste presenta delle non conformità in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti;
- Alto: il 50% o più del numero di attività non è conforme in termini di prodotti ottenuti e/o è in ritardo rispetto ai tempi previsti nel progetto vigente.

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 1	3%
x = 3	5 %
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

**Impegno** “presentare, nel corso dell’attuazione del progetto, tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti”

Tipo di controllo:  
documentale

Nota:  
Con tale impegno si intende la presentazione della documentazione successiva alla riunione di coordinamento (verbale della riunione ed eventuale variante) entro 20 giorni dalla riunione stessa.

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell’impegno “presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti”	Gravità	Entità	Durata
Alto (5)			

Legenda

L’infrazione a tale impegno (presentazione della documentazione successiva alla riunione di coordinamento oltre i 20 giorni dalla riunione stessa) è automaticamente valutata a un livello alto sia per ciò che riguarda la gravità, l’entità e la durata.

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
x = 5	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No.

**Impegno** “mantenere e aggiornare il sito web di progetto secondo quanto previsto dal Paragrafo 25 del bando”

Tipo di controllo:

visivo e documentale

Nota:

Data la natura dell’impegno, l’unico parametro pertinente è la “gravità”.

Con il termine “informazione elementare”, più sotto, si intende qualsiasi dato o elemento riconducibile al progetto o alle attività progettuali, contenuto nel sito web progettuale, suscettibile, di per sé, di fornire all’utente conoscenza su specifici fatti o situazioni. Ad es.: una data, un link a un sito esterno, un valore numerico, il riferimento a un evento progettuale, ecc. Un capoverso, un’immagine o una tabella sono considerate, di per sé, un’unica informazione elementare, indipendentemente da quanti dati inesatti o non aggiornati vi siano all’interno di ciascuno di essi

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell’impegno “mantenere e aggiornare il sito web di progetto secondo quanto previsto dal Paragrafo 25 del bando”	Gravità
Basso (1)	
Medio (3)	
Alto (5)	

Legenda

- Gravità:

- Basso: Sono state rilevate, nel sito web del progetto sino a 5 informazioni elementari inesatte o non aggiornate; tutti le pagine/i menù del sito sono funzionanti/visibili;
- Medio: Sono state rilevate, nel sito web del progetto più di 5 informazioni elementari inesatte o non aggiornate; tutti le pagine/i menù del sito sono funzionanti/visibili;
- Alto: Vi sono pagine/menù del sito non funzionanti/visibili oppure il sito non è raggiungibile/non è funzionante;

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5 %
$x \geq 4,00$	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

**Impegno** “adempiere agli oneri di informazione e comunicazione previsti al Paragrafo 26 del Bando”

Tipo di controllo:  
documentale

Nota:

Data la natura dell’impegno, il parametro “durata” non è pertinente.

Nel caso del parametro “entità”, qualora la violazione dell’impegno riguardasse contemporaneamente sia la comunicazione agli uffici regionali delle iniziative di divulgazione/comunicazione, sia la mancanza, nel materiale divulgativo predisposto, dei loghi e delle altre informazioni previste e le due fattispecie ricadono in due livelli differenti, si applica sempre il livello più elevato.

Nel caso in cui la violazione dell’impegno, in merito ad attività condotte nel periodo compreso tra la trasmissione della domanda di sostegno e l’ammissione a finanziamento, riguardi il non aver previsto, nel cronoprogramma di Progetto, tali attività o nel non averne dato comunicazione alla casella PEC del Settore competente almeno sette giorni prima dell’effettivo, la conseguenza, come prevista dal Paragrafo 26 stesso, è l’inammissibilità delle spese relative a tali attività.

Con riferimento alle specifiche per le predisposizione dei materiali informativi (es. sito web, poster, targhe , cartelloni) riportate all’indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>, si specifica che:

(1) l’ammontare del contributo pubblico concesso necessario per determinare la soglia di € 50.000 e i relativi obblighi in tema di comunicazione è quello del contributo concesso all’INTERO progetto. Gli obblighi conseguenti si estendono a tutti i partner che fanno parte del Gruppo di cooperazione, INDIPENDENTEMENTE dalla ripartizione finanziaria di tale contributo a livello dei singoli partecipante;

(2) gli obblighi relativi all’informazione sulla homepage del sito web professionale del beneficiario/di ciascun partecipante, presuppongono che tale sito web professionale esista;

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell’impegno “adempiere agli oneri di informazione e comunicazione previsti al Paragrafo 26 del Bando”	Gravità	Entità
Basso (1)		
Medio (3)		
Alto (5)		

Legenda

- Gravità:

- Basso: l'iniziativa di divulgazione/comunicazione è stata comunicata agli uffici regionali almeno 7 giorni prima ma la comunicazione non è corredata dai dati fondamentali relativi all'evento/attività ai fini di eventuali visite sul luogo da parte dell'Amministrazione;
- Medio: l'iniziativa di divulgazione/comunicazione non è stata comunicata agli uffici regionali almeno 7 giorni prima;
- Alto: l'iniziativa di divulgazione/comunicazione non è stata comunicata agli uffici regionali; nella realizzazione delle attività e/o nella predisposizione dei materiali non sono riportati tutti i loghi del PSR, dell'UE, del Mipaaf, della Regione Piemonte, e le altre informazioni previste alla pagina web:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-ruralefeasr/>;

- Entità:

- Basso: è l'unica iniziativa di divulgazione/comunicazione che non viene comunicata in maniera conforme a quanto previsto; oppure, vi è un'unica attività e/o materiale che non riporta tutti i loghi del PSR, dell'UE, del Mipaaf, della Regione Piemonte, e le altre informazioni previste alla pagina web:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-ruralefeasr/>;
- Medio: è la seconda iniziativa di divulgazione/comunicazione che non viene comunicata in maniera conforme a quanto previsto; oppure, vi sono due attività e/o materiali che non riportano tutti i loghi del PSR, dell'UE, del Mipaaf, della Regione Piemonte, e le altre informazioni previste alla pagina web:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-ruralefeasr/>;
- Alto: sono più di due iniziative di divulgazione/comunicazione che non vengono comunicate in maniera conforme a quanto previsto; oppure, vi sono più di due attività e/o materiali che non riportano tutti i loghi del PSR, dell'UE, del Mipaaf, della Regione Piemonte, e le altre informazioni previste alla pagina web:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-ruralefeasr/>;

- Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

- Punteggio	- Percentuale di riduzione
- 1,00 <= x < 3,00	- 3%
- 3,00 <= x < 4,00	- 5 %
- x >= 4,00	- 10 %

- Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

- No

**Impegno** (del beneficiario/Capofila) *“presentare la domanda di saldo del contributo previsto entro 60 giorni continuativi dalla data di conclusione delle attività, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate”*

Tipo di controllo:  
documentale

Determinazione della percentuale di riduzione:

La richiesta di saldo presentata oltre i termini di cui sopra, comporta una riduzione dell'1% del contributo concesso per ogni 10 giorni di ritardo.

Nota: riduzione così prevista nel Paragrafo 29.3 del Bando

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

**No**

**Impegno** “indire almeno una riunione di coordinamento, ogni 6 mesi, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale e fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima”

Tipo di controllo:

visivo e documentale

Tabella applicabile per la determinazione del punteggio medio:

Livello di infrazione dell'impegno "indire, in maniera conforme a quanto previsto nella documentazione progettuale presentata, almeno una riunione di coordinamento ogni 6 mesi, corredata della seguente documentazione: ordine del giorno, foglio firme, verbale e fornire comunicazione di tale riunione agli uffici regionali almeno 5 giorni prima"	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Legenda

- Gravità:

- Basso: la riunione non è stata comunicata agli uffici regionali almeno 5 giorni prima;
- Medio: la riunione non è stata comunicata agli uffici regionali;
- Alto: indipendentemente dall'avvenuta comunicazione o meno agli uffici regionali di cui sopra, non è stata esistono ordine del giorno, foglio firme o verbale della riunione;

- Entità:

- Basso: è la prima riunione di coordinamento che non viene indetta in maniera conforme a quanto previsto
- Medio: è la seconda riunione di coordinamento che non viene indetta in maniera conforme a quanto previsto
- Alto: sono più di due riunioni di coordinamento che non vengono indette in maniera conforme a quanto previsto

- Durata

- Basso: La riunione si è tenuta oltre i 6 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto ma con un ritardo non superiore a 30 giorni da tale scadenza;
- Medio: La riunione si è tenuta oltre i 6 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto; il ritardo è compreso tra 31 e 60 giorni;
- Alto: La riunione si è tenuta oltre i 6 mesi dall'ultima riunione di coordinamento o dall'inizio del progetto e il ritardo da tale scadenza è superiore a 60 giorni;

Tabella per la determinazione della percentuale di riduzione:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5 %
$x \geq 4,00$	10 %

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario:

No

**Impegno** (nel caso di utilizzo della sovvenzione globale) *“assumere tutti gli impegni accessori previsti per la specifica misura attivata”*

Nota: Per questa tipologia di impegni, si applicano le specifiche norme stabilite per ciascuna operazione attivata all'interno della sovvenzione globale.

## **INADEMPIENZA GRAVE PER RIPETIZIONE**

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 – 2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **SANZIONI**

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli articoli 48 e 49 del Reg. UE. 809/2014. Ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di **oltre il 10 %**, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI**

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n.1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. A tale riguardo, si deve fare riferimento alle linee guida per l'individuazione degli errori palesi edite da

Arpea e scaricabili all'indirizzo web:

[https://www.arpea.piemonte.it/pagina19960\\_disposizioni-comuni.html](https://www.arpea.piemonte.it/pagina19960_disposizioni-comuni.html);

- Se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa.
- Se l'interessato può dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

## **APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.

## **QUADRO SANZIONATORIO DA APPLICARE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI,**

Con DGR n. 19-1504 del 12/06/2020 pubblicata sul BURP n. 35 del 27/08/2020, la Regione Piemonte ha approvato il quadro sanzionatorio da applicare alle domande di sostegno/pagamento del PSR del Piemonte per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, sotto forma di check-list ad essa allegate.

Si tratta di una fattispecie che riguarda gli enti pubblici o equiparati partecipanti: le spese per le quali il soggetto è tenuto al rispetto del codice dei contratti pubblici dovranno essere accompagnate dalle check list e dalla documentazione di cui alla DGR qui sopra citata. Tali check list sono disponibili per i beneficiari in formato doc e.odt sul sito di Arpea, al seguente link:

[https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002\\_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html](https://www.arpea.piemonte.it/pagina20002_check-list-di-autovalutazione-beneficiari-da-utilizzare-a-partire-dal-13112020.html).